

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

Nell'ambito del più complessivo decentramento amministrativo è stato dato avvio al federalismo fiscale con il primo comma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha attribuito a comuni e province un ampio potere regolamentare per la disciplina delle entrate proprie, anche tributarie. Attraverso il suo esercizio l'Amministrazione può così adattare la disciplina delle diverse entrate alle specifiche necessità applicative dalla stessa evidenziate, nonché alle esigenze mostrate dalla comunità locale per l'assolvimento dell'obbligo tributario; si tratta di una potestà di significativa importanza nell'ambito dell'autonomia attribuita agli enti, autonomia ulteriormente ampliata dalle disposizioni della più recente legge 3 agosto 1999 n.265, che ha provveduto a sostituire alcuni articoli dell'ordinamento delle autonomie.

L'esercizio del predetto potere può condurre, infatti, all'emanazione di disposizioni non soltanto meramente esecutive delle norme statali, ma anche derogatorie delle stesse, fermo restando che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*. La potestà regolamentare è, tuttavia, soggetta al rispetto di alcuni limiti e condizioni indicati anche dal Ministero delle finanze con la circolare 26 maggio 1999 n. 118/E, alla quale si rinvia. Per quanto attiene più specificatamente all'accertamento ed alla riscossione i regolamenti comunali devono essere informati ai criteri stabiliti dal quinto comma del

predetto articolo 52, e, per quanto attiene all'I.C.I., a quanto disposto dall'articolo 59, primo comma, lett. n), dello stesso decreto n.446.

L'adozione dei regolamenti di cui trattasi spetta al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32, lett. a), della legge n.142/1990, con deliberazione che, come precisato dal Ministero delle finanze con circolare 17 aprile 1998 n.101/E, non dovrebbe essere ricompresa in provvedimenti che trattano anche altre materie (come, per esempio, la determinazione delle misure delle aliquote e tariffe). Da ciò discende, più in particolare, che l'emanazione di norme derogatorie della legislazione nazionale comporta l'adozione, da parte dell'organo consiliare, di apposita deliberazione a carattere regolamentare soggetta ai controlli di cui all'articolo 17, commi 33 e seguenti, della legge n.127/1997, ed alle formalità di cui al secondo e quarto comma del già citato articolo 52.

I regolamenti devono essere adottati con deliberazione adottata non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (per l'anno 2000, lo scorso 31 marzo) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, ovvero dell'esercizio di riferimento del medesimo bilancio.

#### LE DECISIONI DEL TAR PUGLIA 12 APRILE 2000, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez.II, in data 12 aprile 2000 si è pronunciato in merito all'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di delibere, comunicazioni ed ogni altro atto amministrativo alle stesse connesso in materia di riscossione di entrate e tributi locali. Il Tribunale adito ha accolto la domanda incidentale di sospensione di atti adottati da alcune amministrazioni locali, nonché nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., presentata dal Concessionario della riscossione competente per ambito.

Le scelte relative alla gestione nonché alla riscossione dei tributi e delle altre entrate secondo forme diverse da quelle indicate dalla legislazione statale (c/c postale intestato al Concessionario per l'I.C.I., e ruolo per la Tarsu) devono necessariamente essere espresse nel regolamento comunale mediante apposita ed esplicita disposizione in tal senso formulata, così come specificato dallo stesso TAR. Quest'ultimo ha così ritenuto illegittimi gli atti privi di natura regolamentare che dispongono in merito alla forma di gestione e di riscossione prevedendo il versamento su c/c postale dei tributi e delle altre entrate comunali, ove la medesima scelta non sia stata esplicitata nel regolamento comunale. Allo stesso modo è stato considerato il regolamento che attribuisce il relativo potere alla volontà del Consiglio comunale da esprimere con una forma diversa da quella regolamentare, considerazione comportante l'illegittimità del successivo atto che opera detta scelta in concreto.

Da quanto sopra emerge come le scelte che determinano forme di riscossione diverse da quelle previste dalla normativa statale – e che quindi prescindono dall'apporto del Concessionario – devono essere espresse puntualmente nell'apposito regolamento comunale, mentre la loro adozione attraverso atti di differente natura ne comporta l'inefficacia. Nei casi trattati dal TAR, dalle decisioni giurisdizionali adottate ne deriva, infatti, l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti con la consequenziale riattivazione delle procedure di riscossione a mezzo ruolo per la Tarsu e di versamento sul conto del Concessionario per l'I.C.I., nonché l'inefficacia delle convenzioni eventualmente adottate con le Poste Italiane s.p.a. in materia.

Le decisioni adottate dal predetto organo giurisdizionale sono di rilevante importanza e di particolare chiarezza: lo svolgimento della riscossione dei tributi locali con forme diverse da quelle previste dalla normativa nazionale deve risultare direttamente dal regolamento approvato dal Consiglio comunale. Tali decisioni non risultano efficaci se operate mediante atti non aventi valenza

regolamentare, e quindi con deliberazioni di differente connotazione ovvero adottate dalla Giunta comunale, né con determinazioni (o semplici comunicazioni) dei responsabili degli uffici e servizi, e nemmeno se operate in via surrettizia all'interno di atti convenzionali con soggetti terzi, poiché ciò significherebbe, in ultima analisi, spogliare l'organo consiliare di una competenza allo stesso specificatamente attribuita dall'ordinamento delle autonomie locali.

Con i migliori saluti.

Aprile 2000